

Codice DB1604

D.D. 28 gennaio 2013, n. 31

Piano straordinario per l'occupazione - Misura II.3 b) "Piu' Sviluppo" - Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese. Approvazione nuova scheda tecnica.

Premesso che:

- il “Piano Straordinario per l’Occupazione” (nel seguito Piano), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-230 del 29 giugno 2010, prevedeva l’attivazione di una misura di aiuto (Misura II.3.b) finalizzata a supportare gli investimenti iniziali e aggiuntivi di piccole, medie e (nelle aree suscettibili di beneficiare degli aiuti a finalità regionali) grandi imprese che abbiano già una stabile presenza nella Regione;
 - con D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010, in applicazione dell’articolo 8 comma 1 e dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 34/2004, si è provveduto alla definizione dei contenuti della predetta misura -Mis II.3b “Più sviluppo”- e delle procedure per la sua attuazione;
 - con Determinazione n. 366 del 29 novembre 2010, la Direzione Attività Produttive ha approvato il Bando per l’accesso alle agevolazioni previste dalla Misura II.3 – linea b), disponendo la gestione della misura a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) e definendo la copertura finanziaria della dotazione iniziale della misura, pari ad € 15000.000,00;
 - con determinazione n. 406 del 23.12.2010 si è provveduto ad impegnare la somma di € 15.000.000,00 ed attualmente risulta una disponibilità residua di €. 7.842.149,00;
 - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-2276 del 27 giugno 2011, la Regione Piemonte ha autorizzato Finpiemonte S.p.A., ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e dell’art. 11 comma 3 lettera b) del suo Statuto Sociale, a sottoscrivere il Contratto di Prestito di Euro 100.000.000,00 con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – “Prestito – Regione Piemonte Loan for SMEs”, destinato al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Piemonte;
 - con lo stesso provvedimento è stato dato mandato alla Direzione Attività Produttive di approvare, con successivi provvedimenti amministrativi, tutti gli atti connessi, accessori e strumentali all’attuazione del Contratto, ed in particolare quanto segue:
 - gli atti di indirizzo, in conformità alle finalità del Contratto, per l’utilizzo e la destinazione delle risorse BEI a favore delle PMI piemontesi rispetto ai “programmi regionali” indicati nel Contratto stesso, e precisamente:
 - a) Piano straordinario per l’occupazione. Asse IV. Misura IV.1 - Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi;
 - b) Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all’uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi - POR 2007-2013 - Asse II, Attività II.1.1. e Attività II.1.3. – Misura 1;
 - c) Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - POR 2007-2013 - Asse I, Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;
 - d) Programmi regionali diversi dai programmi indicati ai precedenti punti, previa approvazione scritta di BEI;
 - il contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. per la gestione di tutte le attività connesse ai programmi regionali in essere e futuri finanziati con provvista BEI, nell’ambito del Contratto.
- Considerato che:
- il particolare periodo storico che attraversa l’area Euro, non consente di proporre numerose e importanti iniziative imprenditoriali, così come indicate nella precedente versione della misura

approvata con determinazione n. 366 del 29 novembre 2010 sia sotto il profilo dell'importo dell'investimento minimo (6 milioni di Euro) sia sotto il profilo del numero delle assunzioni minime (30 addetti);

- sulla base dell'esperienza maturata nella gestione dello strumento precedente (approvato con determinazione n. 366 del 29.11.2010), si rende necessario approvare una nuova scheda tecnica con modifiche rispetto a quelle vigenti, al fine di semplificare l'iter procedurale ottimizzare le risorse disponibili e rendere maggiormente efficace il Contratto di finanziamento, soprattutto per ottenere sia un incremento delle imprese potenziali beneficiarie, sia per migliorare la competitività del territorio piemontese;

- con D.G.R. n. 20-4949 del 28/11/2012 si è provveduto ad approvare i nuovi contenuti essenziali della predetta Misura II.3 b) "Più Sviluppo" - 'Regime di aiuto per il rafforzamento del sistema produttivo piemontese'.

Atteso che la dotazione finanziaria della suddetta Misura è pari a € 27.842.149,00 di cui:

- € 20.000.000,00 di risorse BEI derivanti dal contratto di prestito "Regione Piemonte Loan for SME's"; e che tali somme verranno utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato;

- € 7.842.149,00 di risorse regionali, derivanti dalle economie della precedente Misura II.3 b Più Sviluppo – Piano Straordinario per l'Occupazione – (Imp. n. 6366/2010 assunto con determina n. 406/2010) che verranno utilizzate nel seguente modo:

- ◇ per € 2.000.000,00 per l'erogazione di contributi a fondo perduto;

- ◇ per € 5.842.149,00 quale fondo di riserva dedicato alla copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, autorizzando a tal fine Finpiemonte S.p.A. all'utilizzo dei fondi stessi, nonché al pagamento dei corrispettivi dovuti a Finpiemonte S.p.A. per la gestione della Misura, fermo restando quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro secondo cui alle spese per la gestione occorre fare fronte prioritariamente con gli interessi maturati sulle suddette economie e, solo laddove tali interessi non fossero sufficienti, con la dotazione stessa del Fondo.

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 95 2° comma dello Statuto;

l'art. 17 della l.r. n. 23/2008;

la l.r. n. 34/04;

la l.r. n. 7/2001;

la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 366 del 29.11.2010;

la D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010;

la D.G.R. n. 33-869 del 25 ottobre 2010;

la D.G.R. n. 20 – 4949 del 28/11/2012;

la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 406 del 23.12.2010;

la l.r. n. 18 del 28/12/2012;

la l.r. n. 19 del 28/12/2012;

determina

Per quanto riportato in premessa:

1) di approvare la scheda tecnica della Mis. II.3b "Più Sviluppo" - Agevolazioni a sostegno di investimenti per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese - 'Piano straordinario per l'occupazione' approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29.06.2010 – nel testo allegato (allegato A) a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di disporre che all'allegata scheda tecnica – che tiene luogo di bando – sia data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione;

3) di prendere atto che la dotazione finanziaria della suddetta Misura è pari a € 27.842.149,00 di cui:

- € 20.000.000,00 di risorse BEI derivanti dal contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SME’s”; e che tali somme verranno utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato;

- € 7.842.149,00 di risorse regionali, derivanti dalle economie della precedente Misura II.3 b “Più Sviluppo” – Piano Straordinario per l’Occupazione – (Imp. n. 6366/2010 assunto con determina n. 406/2010) che verranno utilizzate nel seguente modo:

- ◇ per € 2.000.000,00 per l'erogazione di contributi a fondo perduto;

- ◇ per € 5.842.149,00 quale fondo di riserva dedicato alla copertura di eventuali insolvenze in capo alle PMI finanziate con provvista BEI, autorizzando a tal fine Finpiemonte S.p.A. all'utilizzo dei fondi stessi, nonché al pagamento dei corrispettivi dovuti a Finpiemonte S.p.A. per la gestione della Misura, fermo restando quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro secondo cui alle spese per la gestione occorre fare fronte prioritariamente con gli interessi maturati sulle suddette economie e, solo laddove tali interessi non fossero sufficienti, con la dotazione stessa del Fondo;

4) di demandare al Responsabile della Direzione regionale Attività produttive l'adozione di ogni altra iniziativa ed ulteriori atti necessari all'attuazione della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

Piano Straordinario per l'Occupazione

MISURA II.3B) – PIÙ SVILUPPO

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO PIEMONTESE
MEDIANTE L'UTILIZZO DI FONDI BEI (CONTRATTO "REGIONE PIEMONTE LOAN FOR SME'S")

1. Finalità

L'obiettivo del Bando è fornire sostegno alle PMI che abbiano già una stabile organizzazione (almeno un'unità locale, produttiva o di ricerca) nella Regione, al fine di consentire loro di recuperare o rafforzare la propria competitività e creare nuova occupazione mediante la concessione di agevolazioni a sostegno di investimenti e progetti di importo rilevante.

Il Bando prevede l'utilizzo di una procedura di concessione dell'aiuto negoziata con l'impresa anche al fine di ottenere maggiori garanzie circa l'incremento e il mantenimento dell'occupazione.

I progetti di investimento proposti a finanziamento devono avere una coerenza rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale, rispondere alle sfide che la competizione globale pone al territorio della Regione e contribuire ad affrontare le criticità del sistema produttivo regionale, valorizzandone le potenzialità.

Le proposte di investimento possono essere anche acquisite sulla base delle sollecitazioni provenienti da sedi di confronto del partenariato economico e sociale oppure sulla base di analisi, studi e attività di ricognizione e approfondimento specifiche promossi dalla Regione, anche in relazione alle attività di programmazione operativa e di gestione di specifici progetti/misure e/o strumenti di politica industriale regionale.

2. Risorse

La dotazione finanziaria della Misura destinata al sostegno degli investimenti alle PMI è pari a € 22.000.000,00 di cui:

- € 20.000.000,00 di risorse BEI derivanti dal contratto di prestito "Regione Piemonte Loan for SME's" stipulato tra Finpiemonte e BEI; tali fondi verranno utilizzati sotto forma di finanziamento agevolato;
- € 2.000.000,00 di risorse regionali, derivanti dalle economie della precedente Misura II.3 b – Piano Straordinario per l'Occupazione – Più Sviluppo; tali fondi verranno utilizzati sotto forma di contributi a fondo perduto.

3. Riferimenti normativi fondamentali

Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 – regolamento generale d'esenzione per categoria;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C54/08);

- Decisione C (2007) 5618 def. cor. del 28 novembre 2007 – Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e s.m.i.

Normativa regionale

- Legge Regionale 34/2004 – Programma 2006 -2010 per le Attività Produttive - Asse 5, misura st 2:
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-13588 del 22/03/2010;
- Piano Straordinario per l'Occupazione, approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-869 del 25/10/2010;
- Determinazione Dirigenziale delle Attività Produttive n. 366 del 29/11/2010
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-2276 del 27/06/2011;
- Deliberazione della Giunta Regionale 20-4949 del 28/11/2012;
- Determinazione Dirigenziale delle Attività Produttive n. _____ del __/__/2013

4. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Bando le piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:

- a) siano iscritte al registro delle imprese;
- b) esercitino una delle attività elencate in appendice al Bando;
- c) abbiano almeno un'unità locale (produttiva o di ricerca) attiva e localizzata in Piemonte;
- d) non siano classificabili come imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria¹;
- e) non abbiano omesso di restituire o di versare su un conto bloccato eventuali agevolazioni o contributi pubblici che la Commissione dell'Unione Europea abbia dichiarato aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

5. Iniziative ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione investimenti di importo non inferiore a:

- 2 milioni di euro per le piccole imprese;
- 3 milioni di euro per le medie imprese,

(in termini di spese ammissibili) destinati alla creazione di un nuovo stabilimento o di un centro di ricerca, all'estensione di uno stabilimento o di un centro di ricerca esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento ammissibile.

Per essere considerato ammissibile, l'investimento deve generare a regime (cioè il primo anno solare intero, successivo a quello di conclusione dell'investimento), rispetto alla "occupazione precedente", le seguenti ricadute occupazionali:

- a. nel caso di piccole imprese, almeno 10 nuovi occupati (6 in caso di centri di ricerca);
- b. nel caso di medie imprese, almeno 20 nuovi occupati (12 in caso di centri di ricerca).

¹Ai fini del presente bando, per «impresa in difficoltà» si intende un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/08 e s.m.i.

Tali ricadute occupazionali devono essere riferite esclusivamente all'unità locale ed all'investimento oggetto dell'agevolazione.

L'incremento occupazionale deve essere calcolato tenendo presente che:

1. il numero di nuovi occupati è espresso in Unità Lavorative Annue (numero medio mensile di occupati, durante i 12 mesi di riferimento) ed è rilevato nell'unità locale oggetto del programma di investimento;
2. per "occupazione precedente" si intende il numero di dipendenti relativo ai dodici mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda (calcolato con i criteri di cui al punto precedente) ed è rilevato con riferimento a tutte le unità locali dell'impresa presenti in Piemonte;
3. il numero dei dipendenti è espresso in unità intere, con arrotondamento per eccesso nel caso di decimali;
4. il numero degli occupati è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel 'libro unico del lavoro', compreso il personale in Cassa Integrazione Guadagni e con esclusione di quello in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
5. per "occupati qualificati" si intendono figure professionali di profilo elevato e coerente con le attività proprie di un centro di ricerca.

L'investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento salvo che le parti, in ragione della tipologia dell'investimento, convengano un termine diverso.

6. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

1. acquisto o costruzione di immobili da destinare all'attività produttiva/di ricerca;
2. suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili;
3. opere murarie e assimilate;
4. infrastrutture specifiche aziendali;
5. macchinari, impianti, attrezzature;
6. software e programmi informatici specifici e dedicati alla attività produttiva e/o di ricerca (cd. attivi immateriali).

Per quanto riguarda le voci di spesa relative ai punti 1, 2, 3 e 4 tutte le spese comunque riconducibili all'immobile oggetto di investimento, non potranno essere superiori al 70% del totale dell'investimento ammesso.

Non saranno ammessi costi per le bonifiche degli immobili.

Sono ammessi beni usati acquisiti da terzi a prezzi di mercato; tali beni saranno ammissibili solo se, in sede di istruttoria, sarà prodotta una perizia giurata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell'ammontare asseverato.

Per essere considerati costi ammissibili, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento/centro di ricerca per la cui realizzazione l'impresa riceve l'aiuto;
- b) essere considerati ammortizzabili;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo², sul venditore o viceversa;
- d) devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento/centro di ricerca - per la cui realizzazione l'impresa ha ricevuto l'aiuto - per un periodo di almeno 5 anni, salva la sostituzione per obsolescenza.

7. Forma ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione è corrisposta nella forma del finanziamento agevolato, mediante l'utilizzo delle risorse BEI per un ammontare massimo di 4 milioni, al quale si aggiunge un contributo a fondo perduto, calcolato in riferimento all'importo del finanziamento BEI erogato.

La quota di intervento BEI e il contributo sono calcolati in proporzione all'incremento occupazionale proposto, secondo quanto riportato nella successiva tabella.

Il tasso di interesse sui fondi BEI riflette il costo di provvista riconosciuto da BEI a Finpiemonte³

L'intensità dell'aiuto, per il solo contributo a fondo perduto, è definita nell'ambito dei massimali fissati per tale tipologia di investimenti dal Regolamento n. 800/2008 della Commissione U.E.

	Finanziamento		Contributo	
		BEI (max 4 meuro)	Banca	Regione
Incremento occupazionale "minimo" (vd. art. 5, per le PI fino a 14 addetti e per le MI fino a 24 addetti)		60%	40%	8% fondi BEI
Incremento occupazionale = o > al 50% rispetto al minimo obbligatorio		70%	30%	9% fondi BEI
Incremento occupazionale = o > al 100% rispetto al minimo obbligatorio		80%	20%	10% fondi BEI

² Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1)

³ Prendendo come riferimento i rilievi disponibili a gennaio 2013 è stimabile nell'intervallo tra 1,3% e 2% a tasso fisso

Il rimborso dei finanziamenti potrà avere durata massima pari a 7 anni.

Nel caso in cui l'investimento preveda una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro verrà applicata la normativa sugli aiuti di Stato ai grandi progetti di investimento con conseguente riduzione dei massimali dell'agevolazione.

Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificialmente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile⁴.

7.1. Effetto di incentivazione

L'agevolazione può essere concessa solo se esso ha un effetto di incentivazione rispetto all'investimento.

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI, l'effetto di incentivazione è dimostrato alla sola condizione che il beneficiario abbia presentato la domanda per ottenere l'aiuto prima dell'avvio dei lavori⁵ relativi all'investimento.

8. Gestione del bando

La gestione dei procedimenti relativi alla valutazione delle domande, alla concessione ed erogazione dell'agevolazione o e ai successivi controlli è affidata dalla Regione Piemonte a Finpiemonte Spa (di seguito Finpiemonte) società in house della Regione Piemonte.

8.1. Presentazione delle domande

L'impresa che intende proporre ad agevolazione un progetto di investimento deve presentare domanda di accesso a Finpiemonte. Le domande possono essere inviate via internet, a partire dalle ore 9.00 dell' 11 febbraio 2013 fino alle ore 17.00 del 4 aprile 2013, compilando e rilasciando telematicamente il modulo telematico reperibile sul sito www.finpiemonte.info.

Se a seguito della chiusura dei termini o della valutazione delle domande pervenute non venissero assegnati tutti i fondi disponibili, i termini per la presentazione delle domande potranno essere riaperti.

Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato, firmato e spedito, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico tramite raccomandata A/R o corriere espresso a: Finpiemonte S.p.a. Galleria San Federico, 54 - 10121 Torino.

Gli allegati obbligatori alla domanda, che devono essere presentati su cd rom insieme al modulo domanda cartaceo sono i seguenti:

⁴ Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione europea qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

⁵ Per «avvio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.

- a. copia degli ultimi 2 fascicoli di bilancio approvati precedenti la data di presentazione della domanda;
- b. se disponibili, copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale al 30 giugno e delle previsioni di chiusura dell'anno in corso (in caso di imprese appartenenti a gruppi, dovranno essere prodotti gli stessi documenti a. e b. consolidati);
- c. dettagliato progetto di investimento e relativo completo business plan aziendale. Tali documenti dovranno adeguatamente specificare, tra le altre cose, i criteri a), b) e c) del successivo art. 8.2. e dovranno contenere elementi essenziali quali:
 - la formula imprenditoriale con indicazione del sistema competitivo (mercato, competitors, quote, etc.), del sistema di prodotto, della struttura organizzativa, del tipo di vantaggio competitivo ;
 - la mission aziendale;
 - la pianificazione strategica ed operativa;
 - il piano economico-finanziario triennale, completo di budget economico e finanziario, stato patrimoniale prospettico corredato da una relazione esplicativa dei razionali delle ipotesi che stanno alla base del business plan. Da questi, in particolare, dovranno risultare i livelli occupazionali mantenuti in Piemonte, i collegamenti di filiera con l'economia regionale, le innovazioni di particolare rilievo secondo il loro stadio di sviluppo;
- d. relazione tecnica dettagliata, riferita al progetto di investimento che si intende avviare ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, secondo lo schema che verrà pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – sezione finanziamenti;
- e. lettera di disponibilità della banca individuata dall'impresa, secondo lo schema che verrà pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – sezione finanziamenti

Finpiemonte verificherà la presenza dei requisiti, e la corretta presentazione delle domande con gli allegati richiesti previsti ai punti a), b) e c) di cui al punto 4, in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (visura camerale). Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero le domande prive degli allegati di cui sopra.

8.2 Valutazione delle domande

Il procedimento di valutazione è di tipo “valutativo negoziale a sportello”.

Le domande vengono esaminate da un Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito *Comitato*) composto da esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie, da un rappresentante di Finpiemonte e da un funzionario/dirigente della Direzione regionale Attività produttive.

In questa fase , il Comitato può richiedere al beneficiario qualsiasi informazione o documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'esame e può chiedere chiarimenti o proporre integrazioni e/o modifiche al progetto presentato.

Il procedimento di valutazione si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (modulo cartaceo), salvo sospensioni dei termini dovute a richieste di chiarimenti od integrazioni.

Per ciascun progetto il Comitato elabora la relazione finale di valutazione, in cui sono evidenziate in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni alla base dei giudizi espressi.

La procedura di valutazione comporta l'assegnazione ad ogni impresa di un punteggio variabile da 0 a 100. I primi 50 punti sono assegnati sulla base di criteri economico-patrimoniali (quali, a titolo esemplificativo, il reddito operativo, la redditività dei ricavi, il potenziale di crescita, la copertura degli interessi, la sostenibilità del debito, la liquidità, la patrimonializzazione, il leverage) ricavati dai dati di bilancio. Il progetto deve conseguire un punteggio minimo di 30 punti per quanto concerne il profilo economico – patrimoniale.

I restanti 50 punti sono assegnati dal Comitato sulla base di valutazioni inerenti le prospettive di consolidamento e/o sviluppo della competitività dell'impresa e idoneità dell'investimento e del soggetto beneficiario a conseguirle, e sulla coerenza rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale ed impatto sulle criticità del sistema produttivo regionale o di sub-aree regionali.

Anche per questi 50 punti il progetto deve ottenere un punteggio minimo pari a 30 punti.

8.3 Concessione ed erogazione dell'agevolazione

Sulla base della relazione finale predisposta dal Comitato al termine dell'istruttoria, Finpiemonte dispone l'ammissione/non ammissione a finanziamento, con indicazione dell'ammontare dell'agevolazione concessa e predisporre la bozza di contratto di finanziamento (di seguito *Contratto*) che sarà stipulato tra l'impresa beneficiaria e la Regione, rappresentata dal responsabile *pro tempore* della Direzione regionale Attività produttive.

Il Contratto (previa positiva delibera bancaria dell'istituto di credito convenzionato con Finpiemonte indicato dal beneficiario) verrà sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il beneficiario e disciplina modalità e tempi di realizzazione dell'investimento, di erogazione dell'agevolazione, gli obblighi delle parti e, in particolare, gli obblighi dell'impresa sotto il profilo occupazionale, l'elencazione puntuale degli inadempimenti che comportano la risoluzione del contratto e la revoca dell'agevolazione concessa.

Il finanziamento agevolato verrà erogato, in unica soluzione, a seguito della stipula del Contratto.

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto, in due tranches (50% e saldo) a seguito della valutazione positiva delle rendicontazioni di spesa.

9. Rendicontazione delle spese

L'impresa dovrà presentare obbligatoriamente, secondo tempi e modi da definirsi nel Contratto, una rendicontazione di spesa di un importo di spese ammissibili almeno pari al 50% del totale progetto ritenuto ammissibile. In caso di valutazione positiva riceverà l'erogazione di un importo pari al 50% del contributo concesso.

La rendicontazione parziale riguarderà anche la verifica dell'andamento dell'incremento occupazionale previsto.

Al termine del progetto i beneficiari saranno tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dell'investimento. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione delle componenti dell'investimento realizzate, occupazione conseguita, documentazione illustrativa) e una parte economica (prospetto costi sostenuti, distinta fatture).

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa, Finpiemonte procederà alla verifica finale, anche mediante ispezione in loco.

10. Variazioni e monitoraggio

Il soggetto gestore Finpiemonte procede, secondo i tempi e le modalità indicate dal Contratto, a periodici monitoraggi in ordine all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario della Misura nonché alla rilevazione di dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e d'impatto della Misura stessa.

Finpiemonte, previo parere del Comitato, può autorizzare variazioni relative alla titolarità del progetto, a condizione che:

- sia rispettato quanto previsto dal contratto;
- la variazione sia comunicata tempestivamente a Finpiemonte;
- l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti per il mantenimento del finanziamento.

Finpiemonte, previo parere del Comitato, può autorizzare variazioni tecniche e/o economiche del contenuto del progetto:

- se l'impresa avanza la richiesta prima di effettuare la variazione;
- a condizione che non venga compromessa l'effettiva realizzazione del progetto o siano alterati in misura sostanziale i contenuti o gli effetti.

A fronte di riduzioni degli investimenti rispetto a quelli ammessi a contributo, Finpiemonte:

- procede alla riduzione proporzionale del contributo e, laddove necessario, del finanziamento;
- procede alla revoca dell'agevolazione concessa, se la riduzione di spesa compromette l'effettiva realizzazione del progetto o ne altera in misura sostanziale i contenuti o gli effetti;
- procede alla revoca totale dell'agevolazione se il progetto, sia in termini di investimenti ammissibili che di incremento occupazionale, scende al di sotto delle soglie di cui al precedente articolo 5.

11. Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari i seguenti obblighi:

- a. concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Contratto;
- b. generare nell'anno a regime l'incremento occupazionale previsto al precedente articolo 5 e mantenerlo per i due anni successivi;
- c. consentire i controlli previsti al successivo articolo 13 del Bando;
- d. fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- e. mantenere l'investimento (ovverosia l'impianto produttivo od il centro di ricerca) nella sua localizzazione originaria per almeno 7 anni dalla stipula del contratto (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica);
- f. rispettare le condizioni previste da BEI per l'erogazione delle proprie risorse, che saranno notificate all'atto della concessione dell'agevolazione.

12. Controlli e revoca dell'agevolazione

Il soggetto gestore Finpiemonte effettua controlli anche presso i beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli investimenti e delle spese che beneficiano del sostegno pubblico, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dal presente Bando, nonché dal Contratto. I controlli sono altresì finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso all'agevolazione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, la regolarità delle spese rendicontate.

Finpiemonte, oltre che nei casi indicati al precedente articolo 10 e fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel contratto di finanziamento, può revocare in tutto o in parte l'agevolazione concessa nei seguenti casi:

- se il beneficiario destina l'agevolazione a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- nel caso che l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte
- nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima del termine previsto dal contratto con il beneficiario;
- se il luogo di realizzazione dell'investimento è diverso da quello indicato nel progetto e non rientra tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del presente Bando, il contributo può essere concesso;
- in ogni caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal Contratto;
 - in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva dalla sua localizzazione originaria, entro 7 anni dalla stipula del Contratto, dell'attività imprenditoriale che ha beneficiato del sostegno pubblico.

In caso di revoca, il beneficiario dovrà restituire la quota erogata e percepita indebitamente, maggiorata degli interessi e rimborsare le spese eventualmente sostenute da Finpiemonte per il recupero.

13. Ispezioni e controlli

Finpiemonte, di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, può effettuare controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, dal bando e dal contratto di finanziamento;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dall'impresa.

In ogni caso, sono effettuate verifiche in loco a conclusione dell'investimento e, successivamente, per verificare l'effettivo conseguimento dell'ammontare di occupazione previsto in Contratto.

14. Base giuridica comunitaria e divieto di cumulo

Gli aiuti concessi ai sensi del presente Bando sono conformi, per la parte a fondo perduto, al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie

di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3) a cui si rinvia anche per quanto non espresso nel presente articolato.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con altri aiuti concessi ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

15. Rinvio

Per quanto non previsto dal Bando, valgono le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

16. Informazioni e contatti

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte scrivendo all'indirizzo di posta elettronica finanziamenti@finpiemonte.it, oppure chiamando il numero 011/5717777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

17. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informano:

- le imprese che presentano domanda in risposta al presente bando,
- gli amministratori ed i rappresentanti legali delle imprese/degli enti sopra indicati,
- i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti delle imprese/degli enti sopra indicati che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti/investimenti proposti a contributo/finanziamento nell'ambito del presente bando

Il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese per tutti gli adempimenti previsti dal presente bando ed acquisiti da Finpiemonte S.p.a. (soggetto responsabile del trattamento) mediante le proprie strutture 'Finanza agevolata' 'Controlli di I° livello sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- istruttoria, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini della concessione del contributo/ finanziamento:
- verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell'erogazione dei contributi/finanziamenti concessi
- controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni rese nell'ambito del procedimento
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento
- comunicazione e diffusione - obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico - dei seguenti dati: estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo/finanziamento, sua localizzazione, denominazione dell'investimento/progetto finanziato, ammontare del contributo/finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 03/06/1998 n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Il conferimento ed il trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell'ammissione a contributo/finanziamento delle domande presentate in risposta al presente bando, ai fini dell'erogazione dei predetti contributi/finanziamenti; il trattamento dei dati verrà effettuato secondo criteri di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità.

Tale trattamento avverrà - con l'utilizzo di procedure anche informatizzate - a cura del personale dipendente di Finpiemonte e precisamente a cura del personale incaricato del trattamento dei dati personali, operante nelle strutture "Finanza agevolata" e "Controlli di 1° livello" di Finpiemonte, Galleria S. Federico 54 Torino, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

I soggetti che presentano domanda in risposta al presente bando, i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed, in particolare, del diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne (se ritenuti incompleti, erronei o raccolti in violazione di norme di legge) la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e prevalenti o comunque compatibili rispetto alle esigenze di trattamento più sopra specificate; la richiesta di rettifica, aggiornamento, cancellazione o l'opposizione al trattamento dei dati deve essere inviata a :

Finpiemonte S.p.A.
Galleria S. Federico 54 Torino
c.a: Direttore generale
fax: 011.545759
mail: finanziamenti@finpiemonte.it

Il legale rappresentante dell'impresa/ente che presenta domanda di contributo/finanziamento in risposta al presente bando è tenuto a comunicare la presente informativa:

- agli amministratori dell'impresa/ente predetto
- ai soggetti - aventi rapporto di dipendenza o di prestazione con tale impresa/ente - che siano coinvolti nella realizzazione delle operazioni proposte a finanziamento nell'ambito del presente bando.

Appendice – Settori ammissibili

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)⁶.

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sono ammessi tutti i codici (con esclusione del codice 10.20), salvo le limitazioni e le condizioni di seguito indicate.

I codici 10.1, 10.3 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 11 e 12. sono ammessi a condizione che l'attività consista nella trasformazione di prodotti agricoli come definita dall'art. 2, punto 23 del Regolamento (CE) n. 800/08: conseguentemente sono escluse le attività di trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente propri.

Limitatamente agli investimenti nelle aree 107.3.c, qualora la piccola o media impresa intenda beneficiare della maggiorazione indicata nella tabella dell'art. 7, i codici 20.6⁷, 24.10¹¹, 24.20.1¹²,

⁶ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

⁷ Il codice qui elencato è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, punto 30 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si riporta:

“30) «settore delle fibre sintetiche»; :

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

Rilevato che non è possibile definire, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle fibre sintetiche come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento sovvenzionato in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore delle fibre sintetiche sopra riportata.

24.20.2¹³, 24.31¹⁴, 24.32¹⁵, 24.33¹⁶, 24.34¹⁷, 30.11¹⁸, 33.15¹⁹ sono ammessi agli aiuti a finalità regionale (ex art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08) previa procedura di notificazione avanti la Commissione europea. Qualora invece non si intenda beneficiare di tali maggiorazioni tali codici sono comunque ammissibili senza necessità di notificazione: in tal caso la domanda di contributo dovrà essere proposta ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 800/08 e non ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08. Sempre con riferimento ai codici qui evidenziati, gli aiuti alle grandi imprese devono essere notificati.

Note da 11 a 17. I codici qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, punto 29 del Regolamento (CE) 800/2008 che si evidenzia:

“29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi), lamiera laminata a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminata a freddo, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm”;

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della siderurgia come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento sovvenzionato in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore siderurgico sopra riportata.

Note 18 e 19. I codici qui elencati sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)” (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

“Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:

i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;

ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;

iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato;”

Rilevato che non è possibile definire compiutamente, attraverso i codici Ateco 2007, il settore della costruzione navale come proposto dal Regolamento (CE) 800/2008, la notificazione del progetto di investimento sovvenzionato in base all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 è obbligatoria solo con riguardo alla definizione del settore della costruzione navale sopra riportata.

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.11, 59.12, 59.2,60,61, 62, 63.11)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

N- NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (limitatamente ai codici 82.2)

Si evidenzia che il presente bando **non** si applica agli:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; Ai sensi dell'art. 3, punto 17 del Regolamento (CE) n. 178/02 per produzione primaria si intende: "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o

ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera;

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica (occorre la procedura di notificazione);

h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale (occorre la procedura di notificazione);

i) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche (occorre la procedura di notificazione);

l) aiuti alle imprese in difficoltà.